DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007, N. 231

Art. 12

Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231

l. All'articolo 23 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la numerazione dei commi: «3, 4 e 5» e' sostituita dalla seguente: «2, 3 e 4»;

b) il comma 2, cosi' come rinumerato, e' sostituito dal seguente: «2. Prima di effettuare la segnalazione di operazione sospetta alla UIF ai sensi dell'articolo 41 e al fine di consentire l'eventuale esercizio del potere di sospensione di cui all'articolo 6, comma 7, lettera c), gli enti e le persone soggetti al presente decreto si astengono dall'eseguire le operazioni per le quali sospettano vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo.»;

c) al comma 3, cosi' come rinumerato, le parole: «gli enti e le persone soggetti al presente decreto informano la UIF immediatamente dopo aver eseguito l'operazione» sono sostituite dalle seguenti: «permane l'obbligo di immediata segnalazione di operazione sospetta ai sensi dell'articolo 41».

Versione in vigore dal 4 novembre 2009, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
Estremi	Decreto legislativo 25 settembre 2009, n. 151
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 2009

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-151-2009/art-12-modifiche-all-articolo-23-del-decreto-legislativo-21-novembre-2007-n

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it